

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-quater
n. 22

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

OTTAVIANO DEL TURCO

procedimento civile n. 13016/97 R.G.N pendente presso il Tribunale di Milano

Comunicata alla Presidenza

il 27 aprile 1998

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 febbraio 1998 il senatore Ottaviano Del Turco ha trasmesso al Presidente del Senato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità in relazione al procedimento civile n. 13016/97 R.G.N., pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta il 18 febbraio 1998.

La Giunta ha esaminato la suddetta richiesta nella seduta del 24 marzo 1998, ascoltando il senatore Del Turco, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Il procedimento civile trae origine dall'atto di citazione presentato dalla dottoressa Ilda Boccassini nei confronti del senatore Ottaviano Del Turco nel novembre 1997 presso il Tribunale di Milano.

I fatti oggetto della richiesta di risarcimento danni proposta dalla dottoressa Boccassini risalgono alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Veronese nel gennaio 1997, con riferimento a comportamenti attribuiti alla dottoressa Tiziana Parenti, allorchè era pubblico ministero presso il Tribunale di Savona, nonchè a comportamenti attribuiti alla stessa dottoressa Boccassini, pubblico ministero presso il Tribunale di Milano. Il Veronese aveva affermato che la dottoressa Boccassini, in un incontro casuale avvenuto al palazzo di giustizia di Milano, lo aveva incitato a riferire, in relazione a vicende legate al passato della dottoressa Parenti nel suo ruolo di pubblico ministero, vicende compromettenti sul conto di quest'ultima.

La stampa aveva dato notevole diffusione e risalto a tali episodi e, tra gli articoli pubblicati sull'argomento, quello apparso sul quotidiano «La Stampa» dell'8 luglio 1997 riferiva alcune dichiarazioni del senatore

Del Turco, così testualmente riportate: «Spero che finisca bene. Ma è difficile. Perchè o si dimostra che la Parenti è una pazza da legare, ma non so se è così, oppure mantenere la Boccassini nel ruolo che ha è come tenere una volpe a guardia di un pollaio».

La dottoressa Boccassini ha ritenuto tali affermazioni del senatore Del Turco gravemente offensive nei suoi confronti e tali da comportare un danno conseguente alla lesione della reputazione da lei sofferta.

Il senatore Del Turco ha trasmesso alla Giunta, oltre all'atto di citazione della dottoressa Boccassini, la sua comparsa di costituzione e risposta, nella quale sottolinea che, come è stato rimarcato proprio nell'atto di citazione, sussiste una diretta relazione tra la sua veste di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e le dichiarazioni a lui attribuite. Pertanto, tali dichiarazioni debbono ritenersi coperte dalla tutela posta dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Del Turco, nel corso della sua audizione presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha precisato inoltre che le dichiarazioni riportate dal quotidiano «La Stampa» erano state da lui pronunciate nel Transatlantico di Montecitorio in presenza di alcuni parlamentari e giornalisti e che, nel pronunciarle, egli non aveva inteso imprimere ad esse alcun accento offensivo.

Non vi è chi non conosca quali siano le posizioni più volte espresse dal senatore Del Turco nella sua qualità di senatore della Repubblica e di Presidente della Commissione Antimafia per quanto concerne il problema del pentitismo. Problema di viva attualità e molto sentito sia a

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

livello tecnico giuridico che a livello di opinione pubblica.

Orbene l'episodio che ha avuto origine dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Veronese, nel gennaio del 1997, circa il comportamento della dottoressa Boccassini, va sicuramente inserito nel problema sopra richiamato.

Quanto dichiarato dal senatore Del Turco nel *Transatlantico* di Montecitorio e riferito da «*La Stampa*» dell'8 luglio 1997 altro non è che un'opinione e contemporaneamente una critica nei confronti del pentito e si inserisce perfettamente in quella attività prevista dall'articolo 68 1° comma della Costituzione come insindacabile.

Non è compito della Giunta entrare nel merito per stabilire la carica diffamatoria delle dichiarazioni del senatore Del Turco, tuttavia un minimo di esame del fatto, proprio per stabilire l'insindacabilità, non può essere trascurato. Il senatore Del Turco si limita a commentare la gravità dell'episodio senza assumere atteggiamenti offensivi nei confronti di nessuno.

Egli auspica una felice soluzione della questione anche se ne prevede le difficoltà. Le dichiarazioni, infatti, del pentito erano tali da far ritenere o una pazzia la dottoressa Parenti se fosse stata accertata la verità del comportamento a lei attribuito, oppure la dottoressa Boccassini non idonea al posto che ricopriva se si fosse appurato che avesse fatto le dichiarazioni attribuitele dal pentito.

Non un giudizio sulle persone ha quindi espresso il senatore Del Turco ma una proiezione in futuro circa le conseguenze delle dichiarazioni del pentito se ne fosse stata accertata la totale o parziale veridicità.

Concludendo pare alla Giunta che quanto detto dal senatore Del Turco debba sicuramente considerarsi come opinione espressa nell'esercizio della sua attività parlamentare e quindi debba ritenersi insindacabile ai sensi dell'articolo 68, 1° comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*

